

**Sentenza:** 22 marzo 2016, n. 104

**Materia:** bilancio e finanze

**Parametri invocati:** articoli 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione

**Giudizio:** conflitto di attribuzione

**Ricorrente:** Regione Veneto

**Oggetto:** deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 11 aprile 2014, n. 269

**Esito:** respinge il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

**Estensore nota:** Caterina Orione

**Sintesi:** La Regione Veneto promuove conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per accertare che non spettava ad esso, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, dichiarare l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari per l'esercizio 2013.

La ricorrente censura il fatto che il controllo non si sia limitato ad essere documentale ed esterno, ma si sia esteso sostanzialmente al merito, in quanto è stata valutata l'inerenza delle spese alle attività istituzionali, quindi di scelte discrezionali, in violazione dell'autonomia istituzionale del Consiglio regionale.

La sezione di controllo regionale avrebbe adottato pertanto criteri diversi di quelli indicati nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, serie generale, del 2 febbraio 2013 ed entrato in vigore il 17 febbraio.

La Corte in primis respinge eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato relative in primis alla mancata tempestiva impugnazione della prodromica deliberazione della sezione di controllo regionale, con la quale venivano richieste integrazioni della documentazione, in quanto la deliberazione impugnata non deve essere considerata atto meramente consequenziale, bensì ha una sua "autonomia" rispetto al precedente atto, poiché è nella deliberazione in oggetto che vi è la contestazione delle irregolarità dei rendiconti che costituisce "*l'atto di spendita del potere contestato dalla Regione*".

Inammissibile viene altresì dichiarata l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva del Presidente della Regione, poiché da costante giurisprudenza: "Questa Corte, nella sentenza n. 130 del 2014, partendo dall'osservazione che i gruppi consiliari sono stati qualificati come organi del Consiglio regionale (sentenza n. 39 del 2014), ha affermato che "La lamentata lesione delle prerogative dei gruppi si risolve dunque in una compressione delle competenze proprie dei consigli

*regionali e quindi delle Regioni ricorrenti, pertanto legittimate alla proposizione del conflitto (sentenze n. 252 del 2013, n. 195 del 2007 e n. 163 del 1997)»» (sentenza n. 107 del 2015).*

Anche l'eccezione di genericità e contraddittorietà del ricorso, viene respinta, così come quella di "difetto di tono costituzionale", poiché la lamentata carenza di potere rispetto a quello conferito dalla legge incidente su prerogative costituzionali della Regione Veneto e ciò configura un tono costituzionale al conflitto.

La Corte ritiene fondata l'eccezione proposta avverso la prospettazione di parte ricorrente relativa al disconoscimento della validità delle spese per incarichi defensionali in sede giurisdizionale ed altresì quella di illegittimità del controllo per spese effettuate dal 1 gennaio al 16 febbraio 2013. Entrambe le censure avanzate sono in realtà attinenti all'esercizio illegittimo della funzione esercitata dalla Corte dei conti, quindi non incidenti sulle prerogative costituzionali della Regioni, e pertanto esse devono essere proposte al giudice ordinario.

Quanto alla censura cardine, la Corte nel respingere il ricorso, richiama la sentenza n.130/2014 che indica come la normativa costituita dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012 attribuisca alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'articolo 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida, all'Allegato A del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

Tra questi criteri vi sono «*veridicità e correttezza delle spese*», laddove «*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*» (comma 2), e la «*correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*» (comma 3, alinea), con l'ulteriore specificazione che «*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*» (comma 3, lettera a).

I criteri sopracitati sono stati tutti osservati dalla Corte dei conti nella deliberazione impugnata per accertare la conformità delle spese sostenute e l'atto non contiene alcun tipo di valutazione circa l'opportunità di esse.

La Corte conferma la propria giurisprudenza, sentenza n. 263/2014 che, in tema di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ha affermato che il controllo da esercitarsi da parte della Corte dei conti "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"